

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

## TOP NEWS FINANZA LOCALE

09/05/2011 Il Sole 24 Ore	3
<b>Per le famiglie in difficoltà diritto allo sconto in fattura</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	5
<b>Ricca dote per l'e-government</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	8
<b>«Uno strumento per l'efficienza»</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	9
<b>Alle holding servono i regolamenti comunali</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	10
<b>Per l'inesigibilità arriva una valanga di controlli</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	12
<b>Serve un'autoregolazione degli enti</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	13
<b>Si paga l'inerzia sugli evasori</b>	
09/05/2011 Il Sole 24 Ore	15
<b>Per notificare l'avviso all'irreperibile basta l'albo comunale</b>	
09/05/2011 La Repubblica - Affari Finanza	18
<b>Scatta la "stretta" sui derivati</b>	
09/05/2011 Corriere Economia	20
<b>Conti pubblici La mina degli stipendi</b>	

# **TOP NEWS FINANZA LOCALE**

**10 articoli**

## BONUS

**Per le famiglie in difficoltà diritto allo sconto in fattura**

Luce e gas a prezzi ridotti per famiglie numerose e disagiate: per loro interviene il bonus. Dalla sua introduzione sono state concesse 2,1 milioni di agevolazioni nel settore elettrico (dove il bonus è partito nel 2008) e altre 700mila

in quello del gas (dove esiste dal 2009), per un totale di circa 460 milioni di euro. Con il bonus elettricità si può risparmiare

in media il 20%, mentre nel gas

si arriva al 15% (al netto delle imposte in entrambi i casi). Le due agevolazioni si possono utilizzare insieme e permettono una minore spesa annua complessiva compresa tra 75 e 388 euro.

Come funziona

I bonus possono essere rinnovati di anno in anno e sono concessi

a famiglie con un indicatore

della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 7.500 euro e a nuclei con più di tre figli a carico e un reddito Isee sotto la soglia dei 20mila euro. Possono farne richiesta anche

le persone costrette a utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita (il bonus elettrico per il disagio economico e quello per il disagio fisico sono cumulabili).

Per quanto riguarda il gas,

il beneficio è riservato a chi consuma metano distribuito attraverso la rete nell'abitazione di residenza (sono esclusi il gas

in bombola e il Gpl). Possono richiedere il bonus i clienti domestici titolari di un contratto di fornitura diretto, oppure serviti da un impianto condominiale. Nel caso della bolletta elettrica, invece, i limiti che consentono di accedere all'agevolazione sono: potenza impegnata fino a 3 kW per un nucleo non superiore a quattro persone, fino a 4,5 kW per famiglie più numerose.

Il valore

L'importo concesso è stabilito dall'Autorità e ogni anno varia in base a precisi parametri.

Nel dettaglio, per calcolare

le agevolazioni sul consumo

del gas i fattori presi in considerazione sono: il tipo

di utilizzo (solo cottura di cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure entrambe le funzioni);

il numero di persone residenti nell'abitazione; la zona climatica in cui ci si trova (in questo modo si tiene conto delle diverse esigenze di riscaldamento). Quest'anno il bonus può arrivare a 183 euro per le famiglie che non abbiano più di quattro componenti e fino a 264 euro per quelle più numerose.

Anche le riduzioni sulla bolletta elettrica tengono conto di quanti soggetti compongono la famiglia e il valore del contributo

nel 2011 può essere pari a 56 euro (una o due persone), 72 euro (tre o quattro), 124 euro (nuclei più numerosi), 138 euro (per soggetti in gravi condizioni di salute).

Il riconoscimento

Il bonus è riconosciuto direttamente come deduzione in bolletta, oppure può essere incassato in posta come bonifico quando il beneficiario non è l'intestatario del contratto (è il caso degli impianti di riscaldamento centralizzati a gas con fattura

al condominio). Per ottenerlo, è necessario compilare gli appositi moduli e consegnarli al Comune di residenza o a un altro istituto indicato dalla stessa amministrazione (come i Centri di assistenza fiscale, ad esempio).

I moduli sono disponibili nei siti dell'Aeeg, dell'Anci, del ministero per lo Sviluppo economico e dell'acquirente unico. A questi stessi indirizzi e al call center dello Sportello per il consumatore (numero verde 800.166.654 per chi chiama da rete fissa) si possono avere altre informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.autorità.energia.it](http://www.autorità.energia.it)

[www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it)

[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

[www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it)

i siti dove avere notizie

Pubblica amministrazione. Piani e risorse delle Regioni per colmare il digital divide e incrementare l'inclusione sociale

## **Ricca dote per l'e-government**

Dai fondi nazionali a quelli comunitari si possono investire più di 4,5 miliardi

Francesca Barbieri

Che l'Italia soffra di un gap di innovazione è cosa nota. Il nostro paese si colloca nelle retrovie del ranking europeo (19° posto), con performance più basse rispetto alla media. A precederci non solo i big, come Inghilterra, Germania e i Paesi scandinavi, ma anche le new entry Repubblica Ceca, Slovenia, Cipro ed Estonia, che stanno recuperando in fretta i propri deficit strutturali.

Non è un problema di risorse: le Regioni italiane possono contare su un budget di 4,5 miliardi da spendere per l'e-government entro il 2013 (si veda l'infografica a lato). «Disporre di fondi - commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum Pa, che si apre oggi a Roma - rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente: se mettiamo a confronto i dati di natura tecnologica, come brevetti e diffusione della banda larga, con quelli di natura sociale ci rendiamo conto che il deficit ancor prima di essere tecnologico è sociale». Secondo Mochi Sismondi, sul digital divide incidono due fattori chiave: la portata dell'esclusione sociale e le inefficienze dell'apparato amministrativo. Un legame che emerge dalla lettura dei risultati regionali sulla diffusione delle Ict nel contesto sociale, registrati dal digital divide index (Didix).

Nei territori dove l'emarginazione sociale è più marcata si riscontra una bassa diffusione dell'utilizzo delle tecnologie: è il caso di Calabria e Puglia (appaiate in ultima posizione), Basilicata, Sicilia, Campania e in misura minore il Molise. Mentre le regioni caratterizzate, al contrario, da un buon livello di inclusione sociale rispetto alla media, come Trentino, Lombardia, Friuli ed Emilia, registrano un minore gap tecnologico. Il ranking del Didix, infatti, incorona sul podio le Province autonome di Trento e Bolzano seguite dalla Lombardia. Si collocano al di sopra della media la Sardegna e tutte le altre regioni del Centro, a eccezione di Abruzzo e Umbria, che si classificano appena al di sotto del valore nazionale.

«Rispondere all'esigenza di formazione dei cittadini - sottolinea Mochi Sismondi - e di educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie è un obiettivo imprescindibile per diffondere l'utilizzo della tecnologia anche in un'ottica di coesione sociale».

La strada maestra è quella del buon governo. «Se andiamo a comparare i risultati ottenuti - puntualizza Mochi Sismondi - con quelli relativi all'indice che misura l'efficienza dell'apparato amministrativo, vediamo come è soprattutto nelle regioni virtuose che è più forte la costruzione di un capitale sociale digitale».

Tutte le regioni del Centro Nord, a eccezione della Valle d'Aosta, sono caratterizzate da valori dell'indice di buon governo superiori alla media nazionale. Viceversa le regioni del Mezzogiorno mostrano una macchina burocratica di gran lunga meno efficiente.

«Nelle regioni che possono contare su un alto grado di capacità amministrativa - conclude Mochi Sismondi - si riscontrano alti redditi, maggiori livelli di inclusione sociale e una buona diffusione della tecnologia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul territorio

**I FONDI E LE AREE D'INTERVENTO FISSATE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

77 milioni

**ABRUZZO**

Banda larga, Pa digitale, sanità elettronica, Ict per le imprese, infomobilità

95 milioni

**BASILICATA**

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa, e-health

90 milioni

**CALABRIA**

E-government regionale  
e degli enti locali, innovazione delle imprese  
395 milioni

**CAMPANIA**

Ricerca e innovazione,  
società  
dell'informazione  
258 milioni

**EMILIA ROMAGNA**

Governance, infrastrutture  
di rete per la Pa, servizi per l'istruzione e per la sanità  
489 milioni

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

Banda larga,  
innovazione dei sistemi  
informativi  
34 milioni

**LAZIO**

Inclusione digitale, servizi elettronici, semplificazione  
elettronica  
139 milioni

**LIGURIA**

Governance, sviluppo della società dell'informazione; digital e knowledge divide  
502 milioni

**LOMBARDIA**

Sviluppo della società dell'informazione negli enti locali  
99 milioni

**MARCHE**

Semplificazione processi, qualità dei servizi a cittadini e imprese  
17 milioni

**MOLISE**

Banda larga, inclusione, e-learning, servizi online, e-health, lavoro, imprese  
493 milioni

**PIEMONTE**

Innovazione nelle Ict, miglioramento performance Pa, trasparenza  
116 milioni

**TRENTO**

Modernizzazione Pa, Ict nel sistema scolastico, rete banda larga  
340 milioni

**PUGLIA**

Infrastrutture a banda larga, cittadini e imprese digitali, servizi pubblici digitali  
170 milioni

**SARDEGNA**

Innovazione nella Pa, inclusione, formazione, contenuti digitali  
213 milioni

**SICILIA**

Infrastrutture per l'accesso e la banda larga

209 milioni

**TOSCANA**

Servizi digitali e infrastrutture abilitanti

119 milioni

**UMBRIA**

E-government, cittadinanza digitale

200 milioni

**VALLE D'AOSTA**

Infrastrutture tecnologiche, servizi online

493 milioni

**VENETO**

Servizi istituzionali, alla persona, ambiente, economia

INTERVISTA Giosuè Boldrini Delegato Cndcec enti pubblici

## «Uno strumento per l'efficienza»

«Il ricorso a questa tipologia di gestione può attuare una strategia coerente e unitaria»

«L'uso della società holding è un fenomeno più diffuso di quanto possa sembrare. Ce ne sono molte in Toscana, in Emilia Romagna, e anche il Comune di Roma ha da poco reso pubblico il programma per la costruzione della sua holding. Per questa ragione il tema diventa sempre più importante sia per il controllo, sia per la gestione professionale delle partecipate». Giosuè Boldrini, delegato enti pubblici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, spiega così l'impegno crescente della categoria sulla questione delle holding pubbliche, anche per consentire di cogliere tutti i vantaggi in termini di governance offerti da questo strumento.

Quali sono le opportunità più importanti rispetto alla gestione tradizionale delle partecipate?

La holding di cui si tratta, nella quale confluiscono le partecipazioni in società di capitali dell'ente locale, rappresenta uno strumento di governo delle partecipate che deve essere, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale e quindi, come affermato nello studio, è un mezzo per l'ente locale per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) e per organizzare le partecipate degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico.

In pratica, più facilità nel controllo e strategie più chiare.

La holding rappresenta un mezzo attraverso il quale l'ente locale può esercitare correttamente i propri diritti di socio nei confronti delle partecipate, mettendo in campo ad esempio un sistema informativo attraverso il quale i flussi di informazioni rilevanti affluiscono alla holding che li elabora e li rende fruibili all'ente socio che prenderà le decisioni che gli competono. In quest'ottica abbiamo rilevato che ha avuto un riscontro positivo consentire all'ente di esaminare il budget della holding, ove vengono individuati, in una visione unitaria, tutti gli interventi sulle partecipate, in concomitanza con l'esame del bilancio di previsione dell'ente locale.

Ma si tratta di uno strumento "riservato" alle città più grandi?

Direi di no. Nel documento, anzi, la holding viene esaminata anche come mezzo per la gestione aggregata delle società partecipate da parte di Comuni medio-piccoli, quelli che secondo le disposizioni contenute nella manovra economica dell'agosto 2010, in prospettiva non potranno più detenere partecipazioni in società a meno che non attuino dei processi aggregativi fra loro. Sul tema il legislatore sta mostrando più di un tentennamento, ma la direzione generale è chiara e non si riduce solo al controllo della spesa pubblica.

Quali sono gli altri elementi chiave?

Prima di tutto il rispetto dei principi Ue di concorrenza, apertura al mercato, e universalità dei servizi. Tutti temi importanti anche nell'ultimo regolamento attuativo della riforma, che ha introdotto la distinzione fra l'attività dell'ente locale «regolatore» e quella della società «gestore del servizio»

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Società. Nuovo documento del Cndcec sulla governance delle società «uniche»

## Alle holding servono i regolamenti comunali

Dal consiglio indirizzi al sindaco per l'assemblea

Roberto Camporesi

Davide Di Russo

Con documenti del maggio 2010 e del marzo 2011, intitolati «Costituzione di holding» e «Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance», il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha affrontato il tema della holding degli enti pubblici territoriali, sotto il duplice profilo giuridico e pratico.

Per un verso, viene valutato l'ambito entro il quale l'ente può costituire e/o mantenere partecipazioni in una holding; la disciplina applicabile all'attività di direzione e coordinamento; le possibilità offerte dai diversi modelli di governance delle spa. Sotto tale profilo, si ritiene che la holding, con oggetto sociale circoscritto alla detenzione e gestione delle partecipazioni degli enti pubblici soci, sia compatibile con l'articolo 13 del decreto Bersani (DI 223/2006) - che vieta alle società strumentali di amministrazioni pubbliche di partecipare a società o enti - posto che la norma non si applica alle società pubbliche che svolgono attività di intermediazione finanziaria prevista dal Tub (Dlgs 385/93), nella quale rientra quella di «assunzione di partecipazioni», ex articolo 106 vigente all'entrata in vigore del decreto Bersani.

Neppure osta l'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che preclude alle amministrazioni pubbliche di partecipare a società «non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»; il Cndcec segnala infatti che le holding di enti locali sono «strumentali» al perseguimento delle finalità dell'ente, in quanto strumenti di governance funzionali alla corretta azione dell'ente attraverso le relative partecipate.

Influente è, invece, l'articolo 14, comma 32, del DI 78/2010, che - fuori dell'ambito dei servizi pubblici locali - vieta ai comuni tra 30mila e 50mila abitanti di detenere più di una partecipazione societaria e a quelli fino a 30mila abitanti di possedere partecipazioni societarie, salvo che questi ultimi si associno tra loro per superare la soglia (nel qual caso è loro consentito di costituire una società a partecipazione paritaria o proporzionale al numero di abitanti). Tale norma costituisce uno stimolo per i comuni fino a 30mila abitanti a conferire tutte le azioni o quote in una holding partecipata con altri comuni, per superare, nel totale, la soglia dei 30mila abitanti; così come, per i comuni tra 30mila e 50mila abitanti, a costituire una holding alla quale conferire le partecipazioni.

Il Cndcec, poi, indica i vantaggi che la holding può assicurare all'ente pubblico in termini di gestione efficiente delle partecipazioni societarie e di riduzione di costi. Il modello holding, infatti, consente l'accentramento della gestione contabile e finanziaria, dei processi di controllo e amministrazione, degli uffici legali, appalti e forniture, nonché la riduzione degli amministratori e l'accesso al consolidato fiscale.

La governance della holding può realizzare la direzione preclusa agli enti soci dai tempi d'esercizio di funzioni pubblicistiche, incompatibili con la necessità di decisioni tempestive; può porsi come referente politico, economico e finanziario per gli amministratori delle partecipate; può porsi come confluenza delle informazioni delle partecipate, per la razionale assunzione delle scelte in base a indirizzi e autorizzazioni degli enti soci.

Il tutto, a patto che gli enti soci elaborino un apposito regolamento per il controllo delle partecipate che preveda che l'organo consiliare dell'ente esprima il proprio indirizzo al sindaco (o al presidente della Provincia) in vista della partecipazione alle assemblee più significative della holding (relative ad esempio all'approvazione del budget e delle relative modifiche, alle operazioni di investimento e di finanziamento non previste nel programma annuale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Il milleproroghe non ha rinviato i termini: superlavoro in vista

## Per l'inesigibilità arriva una valanga di controlli

Ennio Dina

Nel milleproroghe 2011 non ha più trovato posto il rinvio del termine per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, appartenenti a Equitalia, agli enti impositori, delle comunicazioni di inesigibilità delle entrate iscritte a ruolo per essere riscosse. Restano così fissate le date prorogate dall'articolo 1, commi 12 e 13, del milleproroghe 2010. Per tutte le quote iscritte in ruoli consegnati sino al 30 settembre 2008 a tutti gli agenti della riscossione, con esclusione degli ambiti di Viterbo e Avellino, le comunicazioni di inesigibilità dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2011. Pertanto i termini per il controllo sulla correttezza dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori per gli stessi ruoli resta fissato al 1° ottobre 2014.

Modalità e termini per il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo sono fissati dagli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/99. La norma prevede che la comunicazione di inesigibilità debba essere presentata dal concessionario/agente della riscossione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, e che l'attività di controllo da parte dell'ente impositore si deve concludere entro tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità. Il termine riguarda solo la presentazione di una comunicazione iniziale, che « è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario ». Questi termini sono stati più volte rinviati sino alla scadenza del prossimo 30 settembre.

Se appare positivo che si sia posto un termine al continuo rinvio della scadenza, occorre sottolineare che gli enti impositori saranno costretti nel prossimo triennio a esaminare tutte le comunicazioni di inesigibilità, nel frattempo divenute "definitive", accumulate nel corso di questi anni. Non è dato di sapere se Equitalia abbia un dato della portata, in numeri e importi, delle quote che debbono essere discaricate e di quelle le cui procedure sono ancora in corso.

Dal 1° ottobre 2011 riprenderà poi il regime normale, per cui cominceranno ad affluire presso gli enti impositori le comunicazioni in scadenza triennale e quelle che da "iniziali" diventano "definitive", per cui nel prossimo triennio il carico rischia di diventare enorme. Si tratta infatti di prendere in esame tutte le comunicazioni diventate "definitive" riguardanti le quote contenute nei ruoli presentati dopo i Dlgs 46/99 e 112/99 sino al 30 settembre 2008 e con l'eventualità per gli enti locali, ove non siano già state presentate le relative domande di discarico o non abbiano aderito alla sanatoria prevista dagli articoli 60 e 61 del Dlgs 112/99, di dover controllare anche quote riferite a ruoli presentati dopo la riforma introdotta dal Dpr 43/88. Continue proroghe di termini, che sarebbe troppo laborioso ricostruire, non hanno mai determinato una scadenza per la presentazione delle domande di discarico prima e delle comunicazioni di discarico poi.

Le criticità sono due. La prima riguarda il fatto che le informazioni fornite con le comunicazioni di discarico non consentono un controllo agile e organizzato dell'attività svolta dall'agente. Ciò rende impossibile un controllo efficace, anche a campione, da parte degli enti locali.

La seconda riguarda l'impatto per i Comuni che potrà avere, al termine del triennio, l'obbligo di cancellare dal bilancio tutti i residui passivi riguardanti le quote dichiarate inesigibili. Anche se molti Comuni hanno cancellato una buona parte dei residui accumulati negli anni o creato fondi svalutazione crediti, la sensazione è che per molti sorgeranno non pochi problemi in quanto non sono in grado oggi di sapere l'entità dei crediti che saranno costretti a cancellare, con tutte le conseguenze del caso. Quindi sarebbe necessario che Equitalia consentisse ai Comuni di poter avere tutti i dati necessari per controllare l'attività di riscossione e di poter effettuare estrazioni ed elaborazioni degli stessi, valutando l'opportunità di un intervento normativo che consenta di chiudere la vicenda e che salvaguardi tuttavia i bilanci dei Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SULLE GUIDE IL «CANTIERE» DELLE AUTONOMIE

Come creare valore pubblico,  
il cantiere normativo  
per l'ordinamento  
delle Autonomie locali, la  
valutazione delle performance dei dirigenti, il contenimento dei costi della politica locale. Sono alcuni degli  
spunti approfonditi nel Focus  
di «Guida agli Enti Locali».

I criteri. Per evitare la contestazione della perdita di imposte causata alla stessa amministrazione locale e allo Stato

## **Serve un'autoregolazione degli enti**

Il danno che può essere contestato in seguito alla mancata attività anti-evasione non è soltanto quello arrecato al Comune (la perdita del 50% di imposta e sanzioni accertabili), ma anche quello causato allo Stato e come tale risarcibile. La Corte dei conti, infatti, giudica sulla responsabilità di amministratori e dipendenti della Pa anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

Per evitare che protocolli d'intesa, convenzioni con l'Agenzia e altri proclami di avvio della lotta all'evasione restino solo buone intenzioni, è necessario che i Comuni si autoregolino attingendo dalla normativa generale (legge 241/90 e Tuel).

Pur tenendo presente che l'attività ispettiva nei confronti degli enti locali da parte del ministero delle Finanze è stata abolita da anni (articolo 78 della legge 342/00) e che il Comune partecipa all'accertamento dei tributi erariali, senza però avere titolo per emanare il relativo provvedimento, la stretta osservanza di alcuni principi contenuti nella "241" è essenziale. Tra questi spicca l'obbligo (articolo 4) di determinare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento. Struttura che dovrà agire rispettando l'esclusione del diritto d'accesso ai cittadini coinvolti nel procedimento (articolo 24, comma 1, lettera b). Tenuto presente ciò, i documenti e gli atti di programmazione, organizzazione e attuazione stabiliti dal Tuel dovranno inevitabilmente accogliere la conclamata lotta all'evasione.

In estrema sintesi, nella relazione previsionale e programmatica ci dovrà essere un programma riguardante la partecipazione all'accertamento tributario in cui è data specificazione delle finalità che si intende conseguire, delle risorse umane e strumentali a esso destinate (articolo 170, comma 4); la giunta, con il Peg e attraverso lo strumento dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (articoli 48, comma 3, e 169) determinerà gli obiettivi di gestione affidandoli ai responsabili dei servizi coinvolti (tecnico, commercio, tributi, anagrafe eccetera).

Non si può tacere, infine, del ruolo dei revisori, sempre chiamati a vigilare sulla corretta acquisizione delle entrate (articolo 239, comma 1, lettera c). La violazione dell'obbligo di vigilanza è puntualmente rappresentata dal giudice contabile, come causa di addebito, dal termine inerzia.

M.Noc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie tributarie. Le possibili conseguenze per amministratori e funzionari comunali

## Si paga l'inerzia sugli evasori

Danno per colpa grave se il Comune non partecipa agli accertamenti

Marco Nocivelli

La partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, introdotta dall' articolo 1 del DI 203/05, ha subito numerosi ritocchi normativi nell'ultimo triennio, sia in relazione agli effetti premiali, dall'originaria devoluzione del 30% del gettito fino al 50% per effetto del decreto sul federalismo, sia per gli adempimenti procedurali a carico degli enti locali.

Recentemente ha suscitato interesse, e molte perplessità, l'obbligo introdotto dall'articolo 18 del DI 78/10 di istituire i consigli tributari o, per i piccoli Comuni, la riunione consortile. Nella sostanza appare tuttavia ben più importante il restyling dell'articolo 44 del Dpr 600/73, sempre a opera del DI 78, ove l'ente è chiamato dall'agenzia delle Entrate a esaminare la posizione delle persone fisiche prossime a essere oggetto di accertamento sintetico, fornendo «ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo».

Disposizione, quest'ultima, che sostanzialmente ribadisce quanto già stabilito dall'articolo 83, comma 11, del DI 112/08, in attuazione della norma di principio contenuta nel decreto 203. Sempre l'articolo 83 del decreto 112 stabilisce, al comma 16, l'obbligo dei Comuni di monitorare i comportamenti tenuti dagli iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Anche tale attività è premiata con l'incentivo del decreto legge 203.

In presenza di questo quadro normativo, sono maturi i tempi per volgere l'attenzione sulle possibili conseguenze dell'inerzia da parte dei Comuni. C'è da chiedersi se possano esserci i contorni della responsabilità ascrivibile ad amministratori, funzionari (e anche revisori), conseguente al danno patrimoniale arrecato all'ente di appartenenza, per aver omesso la partecipazione all'attività di accertamento.

Un peso maggiore

Dal punto di vista delle finanze comunali, l'attribuzione del gettito del 50%, quota assai rilevante, ha spostato nel territorio della perentorietà la collaborazione dei Comuni con l'Agenzia. Non cooperare, infatti, significherebbe rinunciare a un'entrata, tutt'altro che ipotetica, prevista da normativa cogente, comportamento di per sé censurabile in qualsiasi amministrazione pubblica.

Fino a oggi le amministrazioni locali hanno reclamato, giustamente, la carenza di mezzi, risorse tecniche e umane, nonché il conseguente sovraccarico di lavoro dei propri uffici (non solo tributari). Non bisogna tuttavia ignorare il fatto che la partecipazione alla lotta all'evasione è svolta «nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali», come recita l'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007. Collaborazione, quindi, che non declassa i Comuni al ruolo di "ausiliari del fisco", ma aggiunge peso all'azione amministrativa da loro quotidianamente svolta.

Il rischio

La stretta connessione dell'attività di reporting fiscale ai propri compiti istituzionali e l'assenza di sanzioni specifiche per l'inottemperanza, a ben vedere, complicano e, allo stesso tempo, aggravano la posizione dei Comuni sul fronte della responsabilità amministrativa. Se si può aderire alla tesi secondo cui il mero (ma non fittizio) avvio della partecipazione, benché poi approdi a risultati nulli sul fronte dell'emersione di evasione fiscale, mette al riparo da azioni di responsabilità per dolo o colpa grave (articolo 1, comma 1, legge 20/94), è altrettanto teorizzabile che l'inerzia assoluta, qualora sia riscontrata l'effettiva disponibilità da parte del Comune di «atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi» (articolo 3 del provvedimento direttoriale), sia foriera di danno per comportamento omissivo gravemente colposo (quando non doloso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

#### 01 | L'ANAGRAFE

Probabilmente, in futuro

il responsabile dell'ufficio dovrà preoccuparsi della non ottemperanza all'articolo 83 del DI 112/08 (segnalazione delle residenze fittizie all'estero, quindi effettive sul proprio territorio) più di quanto oggi possa temere l'articolo 46 del DI 269/03, che commina la sanzione personale da 100 a 300 euro per l'omessa comunicazione all'Inps dell'elenco dei decessi.

#### 02 | I SERVIZI FINANZIARI

C'è da prevedere che il responsabile sarà più rigoroso, attribuendo così maggior peso all'ultimo comma dell'articolo 184 del Tuel, nei controlli

e riscontri fiscali cui è tenuto sugli atti di liquidazione della spesa, benché la violazione dell'obbligo non sia espressamente sanzionata.

Atti tributari. Dalla Cassazione le direttrici per la consegna

## Per notificare l'avviso all'irreperibile basta l'albo comunale

Niente raccomandata se il destinatario non è «assolutamente» rintracciabile

PAGINA A CURA DI

Francesco Falcone

Antonio Iorio

Nel caso di irreperibilità assoluta del contribuente l'atto tributario è notificato con l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale e senza la necessità di una raccomandata. Il termine di impugnazione decorre dall'ottavo giorno successivo all'affissione. È l'orientamento delle recenti sentenze di Cassazione (da ultimo la 6102/2011) che hanno fatto chiarezza sulle notifiche degli atti tributari da parte del fisco.

La procedura

Procediamo con ordine. L'oggetto del processo tributario è l'impugnazione di un atto amministrativo. Il perfezionamento della notifica dell'atto amministrativo assume, quindi, un ruolo fondamentale sia per il notificante, in quanto mette a riparo da decadenze l'ufficio, e sia per il destinatario dell'atto per il quale inizia a decorrere il termine per l'impugnazione.

La complessità della procedura notificatoria dell'atto amministrativo (si veda la tabella in pagina) si evince già dall'articolo 60 del Dpr 600/73. Al comma 1 si fa un richiamo generale alle norme del codice di procedura civile, richiamo che va integrato con le modifiche specifiche dettate dall'articolo 60 (norma speciale), con tutto quello che ciò comporta nel momento in cui occorre scegliere tra una norma generale e una norma speciale. Del resto non meno complessa è la procedura notificatoria per la proposizione del ricorso. Quello tributario è infatti l'unico tipo di processo che prevede, per le fasi di merito, tre tipi diversi di notifica del ricorso (per posta, tramite ufficiale giudiziario, o a mezzo di consegna diretta all'ufficio).

Per un consolidato orientamento giurisprudenziale «la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 del Cpc quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito». In questo caso il messo notificatore deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per il contribuente i 60 giorni per proporre ricorso decorrono dal giorno in cui riceve la raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (si veda il pezzo a lato). Questa costituisce, quindi, un tipo di notifica che viene seguita nel caso di «irreperibilità relativa» del destinatario e che si differenzia da quella prevista dalla lettera e), del Dpr 600/73 per l'«irreperibilità assoluta».

La disciplina applicata

Per l'irreperibilità assoluta si applica la disciplina prevista alla lettera e) dell'articolo 60 del Dpr 600/73 (sostitutivo per il procedimento tributario dell'articolo 143 del Codice di procedura civile per la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, ovvero quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

La Cassazione, con la sentenza 6102/11 citata all'inizio, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente (ex articolo 60, lettera e, del Dpr 600/73) è ritualmente effettuata con l'affissione dell'avviso del deposito nell'albo comunale, senza la necessità di procedere alla spedizione con raccomandata quando nel comune nel quale deve essere eseguita non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro - aggiunge la Cassazione - che ciò dia adito a dubbi

di legittimità costituzionali. Per il contribuente, i 60 giorni per proporre ricorso in Commissione tributaria decorrono dall'ottavo giorno successivo all'affissione.

La differenza

La differenza tra i due tipi di irreperibilità e, quindi, di procedure notificatorie, è stata individuata e definita nei suoi contorni dalla Cassazione con la sentenza 10177/09. Secondo la pronuncia, l'articolo 60 del Dpr 600/73 non esclude l'applicabilità dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate in tale disposizione. Pertanto, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'articolo 137 e successivi del Codice di procedura civile, si deve ritenere che, nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'articolo 139 del Cpc, la notifica vada effettuata in base all'articolo 140, seguendo esattamente la procedura indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata). Mentre, solo se il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto (disciplinata nel codice di rito dall'articolo 143 del codice di rito) occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 60, lettera e), del Dpr 600/73.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **LA PAROLA CHIAVE**

**Irreperibilità**

L'irreperibilità è la situazione giuridica che si verifica nel momento in cui non viene trovato il destinatario della notificazione dell'atto amministrativo. Può essere di due tipi. Quella relativa si concretizza nel momento in cui sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non è stato possibile eseguire la consegna dell'atto perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato trovato in tale indirizzo (da dove tuttavia non risulta trasferito) o per incapacità o per rifiuto delle persone trovate a ricevere l'atto. Quella assoluta si verifica, invece, quando il messo notificatore non riesce a reperire il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto, ovvero quando nel comune nel quale deve essere eseguita la notificazione non c'è

abitazione, ufficio o azienda  
del contribuente.

**Il confronto**

Il parallelo tra le diverse modalità di notifica degli atti tributari al contribuente e gli effetti sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie

**TIPOLOGIA**

**LUOGO E PERFEZIONAMENTO**

Messi notificatori al destinatario dell'atto Dpr 600/73, articolo 60, lettere a), c)

8Può essere effettuata in qualunque luogo

8Per l'amministrazione si perfeziona con la consegna nelle mani  
del destinatario

8Per il contribuente i 60 giorni per ricorrere decorrono da quando l'atto gli viene consegnato

Messi notificatori al consegnatario non destinatario dell'atto Dpr 600/73, articolo 60, lettere b), b-bis), d)

8 Viene effettuata nel domicilio fiscale del destinatario; presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale indicata espressamente nella dichiarazione annuale o comunicata con raccomandata a/r al competente ufficio

8 Per l'amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del consegnatario dell'atto o indicazione dei motivi della mancata sottoscrizione; consegna dell'atto in busta sigillata dalla quale non possa desumersi il contenuto dell'atto, ma con apposizione del numero cronologico della notificazione della quale se ne dà atto nella relata di notifica; il consegnatario sottoscrive una ricevuta; il messo dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione tramite raccomandata

8 Per il contribuente i 60 giorni per ricorrere decorrono dalla consegna al consegnatario



Messi notificatori nelle situazioni di irreperibilità assoluta Dpr 600/73, articolo 60, lettera e)  
8 Nel comune in cui deve eseguirsi la notificazione non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente  
8 Per l'amministrazione si perfeziona con l'affissione dell'avviso del deposito all'articolo 140 del Cpc in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune, ma senza la necessità di una successiva raccomandata a/r  
8 Per il contribuente i 60 giorni decorrono dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione  
Messi notificatori nelle situazioni di irreperibilità relativa Codice di procedura civile, articolo 140  
8 È conosciuta la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si è potuta eseguire la consegna perché questo (o altro consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove non risulta trasferito  
8 Per l'amministrazione si perfeziona: con il deposito nel comune dove la notificazione deve essere eseguirsi; con l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda al destinatario dandogliene notizia con raccomandata a/r  
8 Per il contribuente i 60 giorni decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si dà avviso dell'affissione o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione  
Notifica all'estero Dpr 600/73, articolo 60, lettere d), e-bis)  
8 Per il contribuente che non ha la residenza nello Stato, che non vi ha eletto domicilio, o che non ha costituito un rappresentante.  
Ha la facoltà di comunicare nella dichiarazione annuale o con raccomandata a/r indirizzata al competente ufficio l'indirizzo estero per la notificazione  
8 Per l'amministrazione si perfeziona o con la consegna in mani proprie o mediante invio con lettera raccomandata a/r  
8 Per il contribuente i 60 giorni decorrono dalla consegna al destinatario o dalla ricezione della raccomandata  
Notifica per posta Legge 890/1982, articolo 14  
8 Interessa il destinatario dell'atto più tutte le persone indicate nell'articolo 7 della legge 890/82 (persona di famiglia, addetta alla casa, ovvero al servizio del destinatario, portiere dello stabile o persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo). L'invio viene effettuato al domicilio fiscale del destinatario o presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale indicata espressamente nella dichiarazione annuale o comunicata con raccomandata a/r al competente ufficio  
8 Per l'amministrazione si perfeziona il giorno in cui si è portato l'atto all'ufficio postale per la notifica  
8 Per il contribuente i 60 giorni decorrono: dalla ricezione nel caso di notifica o dalla data del rifiuto a ricevere la notifica; a partire dal decorso dei 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata a/r al comma 2 dell'articolo 8 ovvero dalla data del ritiro dell'atto se anteriore nei casi di rifiuto delle persone abilitate o per irreperibilità relativa

## Scatta la "stretta" sui derivati

Pronto il decreto che permette di nuovo, dopo tre anni di blocco, l'operatività finanziaria di Regioni, Comuni e Province. Ricalca un documento di cui Affari & Finanza è in possesso. Maggiori sbarramenti preventivi  
ADRIANO BONAFEDE

Ifamigerati "derivati" usati dagli enti locali stanno per essere riabilitati. Un nuovo decreto del ministero delle Finanze è in dirittura d'arrivo. Ricalca i punti salienti di un documento della Direzione generale del debito pubblico di cui Affari & Finanza è in possesso. Dopo un blocco durato quasi tre anni, dalla metà del 2008 a oggi, Regioni Comuni e Province potranno di nuovo accedere a questa forma di finanza "di carta" per tentare di ridurre l'onere sui propri mutui e debiti con le banche. Il responsabile del debito pubblico, Maria Cannata, è ormai alle battute finali nella redazione del testo definitivo. Tre lunghi anni ci sono voluti per arrivare a un nuovo documento, a dimostrazione della complessità della vicenda e degli enormi interessi in gioco. Perché la questione dei derivati è diventata un caso nazionale, facendo esplodere, con contratti su passività in essere per 35 miliardi, il debito di molti Comuni, Province e Regioni. I quali si sono ritrovati a dover sostenere nei propri già magri bilanci oneri assolutamente impreveduti: hanno quindi reclamato risarcimenti - a colpi di azioni civili, amministrative e persino penali - dalle banche sostenendo di essere più o meno stati truffati. E con queste ultime, invece, a controbattere che era tutto scritto dettagliatamente nei documenti firmati, che evidentemente gli operatori pubblici non hanno letto bene o compreso in tutte le implicazioni. Ma non doveva essere così facile, se fra le nuove norme ce sarà una che impone che i documenti, invece che in inglese e spesso è accaduto, debbano essere redatti in italiano e che soltanto questi fanno fede. Il nuovo regolamento è chiaramente un compromesso fra diverse esigenze. Ma fra queste prevale indubbiamente quella "sistemica" di tutelare l'interesse del sistema bancario, attaccato con grande virulenza da una serie di cause, oltre che da innumerevoli richieste di ricontrattazione delle condizioni dei derivati e, spesso, anche dalla sospensione delle rate da pagare da parte degli enti territoriali. Non è un caso che sia stata fatta propria dal ministero - su una questione fondamentale come la metodologia per il calcolo probabilistico dei risultati a scadenza - la visione dell'Abi, che si opponeva a questo metodo. Né è possibile dimenticare che questa metodologia ora sostanzialmente messa da parte - salvo, come vedremo più avanti, in certi casi particolari - era stata indicata dalla Consob, che subisce così uno smacco. Un argomento ripreso la settimana scorsa dal presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti - che ha espresso «profondo allarme per il quadro normativo che si sta determinando» e ha chiesto al ministero un'azione «in stretta collaborazione con la Consob e la Banca d'Italia». Tuttavia non tutti gli enti locali erano d'accordo con la Consob, se è vero che l'Anci, in sede di consultazione, si era espressa contro questo "metodo probabilistico". Il nuovo decreto non fornisce alcuna direttiva riguardo alla soluzione delle controversie in atto ma stabilisce soltanto una nuova griglia di operatività futura. All'Anci, l'associazione dei Comuni, sono delusi, perché avrebbero voluto trovare una "guida" per estinguere tutti i vecchi contenziosi. Tutti gli enti locali, comunque, vorrebbero vedere la nuova bozza e ricominciare la trattativa con il governo. Ma non ci sarà una nuova bozza: il regolamento sarà emanato e seguirà il normale iter, cominciando proprio dalla Conferenza unificata StatoRegioni. Questo testo, però, sembra adesso, anche sulla base delle osservazioni fatte, notevolmente cambiato. Gli uffici del Tesoro hanno lavorato per anni per mettere a punto un documento che risultasse di semplice applicazione e lettura per gli enti interessati e che fornisse loro le chiavi effettive per decidere volta per volta secondo cognizione di causa in una materia molto complessa, forse troppo per le capacità dei responsabili finanziari di Regioni, Comuni e Province. Uno dei punti più controversi riguarda la metodologia proposta dalla Consob per la simulazione dei risultati a scadenza e che era stata accettata dalle Finanze e inserita nella bozza. Dopo innumerevoli prove e controprove, gli uffici sono arrivati alla conclusione che essa è insufficiente a includere tutte le possibili casistiche. «Concettualmente ha riconosciuto Maria Cannata a un convegno dell'Abi dello scorso febbraio - con quella metodologia la lettura dei risultati è semplice e intuitiva nei casi più strutturati e

una simulazione delle diverse interazioni ne favorisce la visione complessiva». I "contro", tuttavia, sono superiori ai "pro". Infatti il capo del debito pubblico italiano nota che l'approccio «soffre di una notevole dipendenza dei risultati dalle ipotesi discrezionali di base, fondate peraltro su contingenti situazioni di mercato». Come a dire che i risultati cambiano a seconda delle ipotesi che si prendono in considerazione. In questo il ministero sembra aver accolto in pieno il punto di vista dell'Abi, che ha chiesto di "evitare che per la medesima operazione in derivati vengano elaborati da diversi intermediari degli scenari probabilistici con risultati anche parzialmente difformi, che ridurrebbero sensibilmente il grado di comprensione dell'operazione stessa". Un altro elemento debole della metodologia posta in consultazione è che, come ha detto la Cannata al convegno dell'Abi, "sono escluse dal computo (dell'onerosità dello strumento, Ndr ) eventuali rinegoziazioni o estinzioni anticipate", che capita spesso di dover fare. Infine, tale metodologia sarebbe carente perché «non fornisce elementi utili alla decisione in alcune fattispecie, in particolare quelle dove il derivato consente di ridurre la variabilità dei flussi, ad esempio da tasso variabile a fisso o forme similari». In ogni caso il modello proposto dalla Consob non sarà del tutto abbandonato ma affiancato da una serie di strumenti che hanno lo scopo di pervenire a un'esatta rappresentazione del rischio nei vari contesti possibili. Ci sarà un'esatta definizione delle grandezze in gioco, «per evitare gli equivoci sorti dal punto di vista terminologico», ha detto nello stesso contesto la Cannata. Ci sarà poi un «quadro informativo comprensibile e al tempo stesso sintetico, mediante predisposizione di indicatori di rischio sui profili di esposizione (...) al mutare delle variabili finanziarie sottese». Infine, una esplicita evidenziazione degli oneri associati a queste operazioni. Rimane da comprendere quanto grave sia oggi l'esposizione degli enti locali sui derivati e se ciò costituisca una preoccupazione per il debito pubblico della nazione. Le elaborazioni che arrivano dal ministero delle Finanze sono relative e tranquillizzanti: «Il dato globale - ha detto Maria Cannata - di oltre 34,87 miliardi nozionali stipulati si confronta con un debito complessivo degli enti territoriali che a fine dicembre 2010 ammontava a 110,95 miliardi». Meno di un terzo del totale enti locali, che sua volta rappresenta il 6,02 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche. Il che significa che i derivati di Regioni, Comuni e province sono pari al 2 per cento del debito complessivo italiano. Resta ancora da spiegare la contraddizione tra un travaglio durato quasi tre anni per arrivare a un nuovo regolamento - su cui ci sarà presumibilmente ancora battaglia - e la "facilità" con cui nel 2002 lo stesso governo Berlusconi diede agli enti locali la possibilità di utilizzare questi sofisticati strumenti con un quadro normativo che alla prova dei fatti si è dimostrato del tutto deficitario. La risposta è semplice: intanto non è detto che senza le norme del 2002, in un vacuum legislativo, gli enti locali non avrebbero potuto utilizzare lo stesso i derivati, tanto che alcuni avevano già cominciato a farlo. Ma l'elemento fondamentale è che, secondo le Finanze, i casi veramente gravi sono stati pochi. C'è stato invece un eccessivo ricorso alle rinegoziazioni di derivati in essere «con il probabile intento - ha detto Maria Cannata - di ottenere l'incasso di un limitato upfront (massimo 1% del valore) da destinare a usi difformi per cui era stato originariamente ammesso, con il rischio però di una sottovalutazione degli oneri connessi a tale frequente pratica». In parole più semplici, la rinegoziazione è avvenuta per ottenere un anticipo di soldi, trascurando il fatto che ciò avrebbe procurato maggiori esborsi in futuro. Con il nuovo decreto l'upfront verrà invece considerato debito futuro.

Foto: AL COMANDO Qui sotto, Maria Cannata, a capo della Direzione generale del Debito pubblico al ministero della Economia DISTRIBUZIONE Nella tabella a sinistra i contratti derivati per tipologia di ente Le Regioni sono al primo posto per capitale nozionale (rappresenta il 50% del totale), mentre il secondo posto va ai Comuni capoluogo (29,69%)

Foto: Dall'alto: Giuseppe Mussari (Abi), Sergio Chiamparino (Anci) e Nicola Zingaretti (Provincia di Roma)

La denuncia La busta paga media procapite è aumentata del 36,4 per cento in otto anni, quasi il doppio dell'inflazione

## Conti pubblici La mina degli stipendi

Altro che blocco delle assunzioni, i dipendenti aumentano. E la Consip si usa il meno possibile...  
SERGIO RIZZO

Ambiziosi. Ecco come Ignazio Visco definisce i programmi del governo per la correzione dei conti pubblici. «Ambiziosi» perché, come ha detto il vicedirettore generale della Banca d'Italia in Senato qualche giorno prima di Pasqua, «implicano una contrazione della spesa considerevole e prolungata nel tempo». E se «questa è la strada da percorrere», basta dare un'occhiata ai dati che accompagnano la sua relazione per capire che non sarà certo una passeggiata in pianura. Già, perché mentre il Documento di economia e finanza (Def), coerente con il Programma nazionale di riforma, prescrive una riduzione in termini reali della spesa pubblica corrente pari all'uno per cento annuo nel 2011 e 2012, taglio che dovrebbe addirittura raddoppiare nei due anni seguenti, nei dieci anni precedenti la crescita è stata inarrestabile: dal 37,6 al 43,2% del Prodotto interno lordo, fra il 2001 e il 2010. E al netto degli interessi. Calcolando anche questi ultimi, la spesa corrente delle pubbliche amministrazioni ha raggiunto lo scorso anno il 47,8% del Pil, con una flessione di appena 0,3 punti rispetto al record del 2009 (48,2% per l'Istat), determinata più dalla ripresa della produzione nazionale, valutata nell'1,3% dopo un anno catastrofico, che dai tagli effettivi.

Ai minimi storici

Avvilito è il confronto con gli investimenti pubblici: lo scorso anno le spese in conto capitale non hanno superato il 3,5% del Pil, il valore più basso dal 2001. E il bello deve ancora venire. Il Def messo a punto dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti stabilisce per le uscite correnti un «ambizioso» taglio del 7% entro il 2014? Bene, per la spesa in conto capitale è prevista una sforbiciata del 17,2%.

Come si è arrivati a una situazione in cui il settore pubblico ingoiava nel 2008, per il suo semplice mantenimento, 715,9 milioni di euro, lo spiega un volume appena edito dal Mulino per la fondazione Astrid (presieduta da Franco Bassanini e il cui comitato scientifico è guidato da Giuliano Amato) a cura di Luigi Fiorentino, già capo dipartimento di palazzo Chigi e ora segretario generale dell'Antitrust. Fra il 2000 e il 2008 la spesa corrente è aumentata del 37,8%, a fronte di una inflazione del 21,9%. E la crescita, a un tasso medio reale del 2 per cento annuo, è proseguita anche nel 2009. Facendo toccare al rapporto fra le uscite del settore pubbliche e il Pil il livello massimo dal secondo dopoguerra.

La responsabilità di questo andamento? Innanzitutto, ricorda lo studio targato Astrid (*Gli acquisiti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale*, è il titolo, dove «Repubblica federale» è l'Italia della «devolution»), della voce più rilevante in assoluto: gli stipendi. Le retribuzioni lorde sono aumentate fra il 2000 e il 2008 di circa il 40% (39,7%), a un ritmo quasi doppio rispetto a quello dei prezzi al consumo. La paga media procapite ha avuto un incremento del 36,4%, passando dai 24.741 euro del 2000 ai 33.746 di otto anni dopo.

Buste pesanti

E intanto il numero dei dipendenti pubblici, nonostante il blocco delle assunzioni e l'informatizzazione, è ancora cresciuto. Esattamente del 2,5% nel periodo preso in considerazione: perché mentre il personale a tempo indeterminato si riduceva di un insignificante 0,2%, le assunzioni a termine marciavano infatti come una locomotiva.

Per non parlare poi delle spese per i cosiddetti consumi intermedi: quelle che in volgare si chiamano le forniture pubbliche. Il fatto è che la Consip, la società pubblica che dovrebbe gestire tramite convenzioni gli acquisti di tutte le amministrazioni, ne copre ancora una parte relativamente modesta. E questo, segnala lo studio, sebbene l'esperienza dimostri che con le gare gestite dalla Consip si riescano a ottenere risparmi dell'ordine del 20%. Nel 2009 il «valore transato» dalle convenzioni di cui si parla sarebbe stato pari a un miliardo 710 milioni, contro i 2 miliardi e mezzo del 2008.

Sarà perché le amministrazioni non vogliono abbandonare i propri fornitori locali affidandosi ai grandi distributori nazionali, o sarà perché le convenzioni non sono sempre in grado di soddisfare le esigenze. Certo è che alcune strutture che avevano risparmiato soldi affidandosi alla Consip hanno poi addirittura vanificato quei risparmi aumentando la spesa. A dimostrazione di quanto quella «strada» imboccata dal Tesoro, obbligata anche per la Banca d'Italia, potrà essere in salita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Economia Giulio Tremonti: spese correnti da tagliare

Foto: La lunga corsa delle spese correnti e degli interessi